



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1059

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0560/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) di European Commission.

MSG: 20251059.IT

1. MSG 201 IND 2024 0560 IT IT 08-04-2025 10-04-2025 IT ANSWER 08-04-2025

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ufficio Legislativo

4. 2024/0560/IT - C00A - Agricoltura, pesca e prodotti alimentari

5.

6. Nota di risposta al parere circostanziato e osservazioni della Commissione europea, nonché alle osservazioni dell'Austria e della Svezia e al parere circostanziato della Spagna.

Con riferimento alla notifica specificata in oggetto, la Commissione, con comunicazione TRIS/(2024)3325 del 12 dicembre u.s., ha emesso parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e formulato osservazioni, unitamente all'Austria e alla Svezia (con comunicazioni TRIS/(2024)3418 del 18 dicembre u.s. e TRIS/(2025)0057 dell'8 gennaio u.s.), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535; anche la Spagna ha emesso parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 con comunicazione TRIS/(2025)0852 del 26 marzo u.s.

L'emissione di un parere circostanziato ha determinato la proroga dei termini del periodo di astensione obbligatoria dall'adozione del provvedimento notificato, che risultano ora fissati all'8 aprile 2025.

Con riferimenti a tali osservazioni, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si precisa che il progetto di regola tecnica notificato dall'Italia in data 7 ottobre 2024 è stato modificato in sede di lavori Parlamentari. Il testo attuale è il seguente:

Art. 23 (ex art. 21)

Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati

1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: «Art. 15-bis (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati).

1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva,



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025».

Alla luce della nuova formulazione della regola tecnica è possibile dar conto anche delle osservazioni della Commissione e degli Stati membri (Austria, Svezia e Spagna).

\*\*\*

Parere circostanziato della Commissione Europea con comunicazione TRIS/(2024)3325 del 12 dicembre 2024

La Commissione, nello specificare che i requisiti in materia di etichettatura volti a informare i consumatori sulla quantità effettiva di prodotto acquistato non rientrano nelle materie per le quali la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (direttiva 94/62/CE) prevede una piena armonizzazione, osserva tuttavia che l'apposizione di un'etichetta sugli imballaggi potrebbe avere un effetto 'equivalente' a una restrizione quantitativa all'importazione, vietata ai sensi dell'art. 34 TFUE. Nonostante ciò, anche se una misura è considerata contraria all'articolo 34 TFUE, può comunque essere giustificata ai sensi dell'articolo 36 TFUE o sulla base di una delle esigenze imperative di interesse generale riconosciute dalla CDGUE, qualora la stessa – specie se atta a restringere la libertà di circolazione delle merci – sia giustificata da particolari motivi e la sua disciplina sia comunque idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito, senza andare oltre quanto necessario per il suo conseguimento.

Sebbene la CDGUE riconosca la tutela dei consumatori come "esigenza imperativa" che può, in linea di principio, giustificare talune limitazioni alla libera circolazione delle merci, la Commissione obietta che una misura che imponga l'apposizione di un'etichetta specifica su ciascun prodotto non sembra proporzionata al fine di garantire l'obiettivo perseguito, potendo, lo stesso, essere assolto attraverso l'esposizione di un'etichetta nel punto vendita, in prossimità della categoria di prodotti interessata. Inoltre, la Commissione sottolinea come l'apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta imporrebbe ai produttori di sostenere costi specifici per adeguare i loro prodotti solo per il mercato italiano, con conseguenti costi e la necessità di organizzare procedure di conformità, implicando ciò un notevole onere normativo per gli operatori economici.

In merito alle obiezioni sollevate, ferma restando la riconosciuta non applicabilità della direttiva imballaggi al caso di specie, si sottolinea che l'attuale versione del progetto di regola tecnica non fa più riferimento all'obbligo, in capo ai produttori, di informare il consumatore circa la variazione di prezzo in termini percentuali, ma si limita a imporre ai produttori un obbligo informativo circa l'avvenuta riduzione della quantità del prodotto all'interno della confezione. Tale obbligo informativo risponde, infatti, al più generale standard di trasparenza richiesto nell'ambito delle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori, e si declina nella necessità di informare correttamente questi ultimi al fine di garantire scelte negoziali libere, consapevoli e informate.

Rientrando a pieno titolo tra le ipotesi di "esigenze imperative" di interesse generale, così come elaborate dalla Corte di Giustizia europea, si ritiene che la norma in questione possa comunque essere ritenuta compatibile con le deroghe previste dall'art. 36 del Trattato, in quanto adempie ad una esigenza di trasparenza sinora non considerata.

Infatti, l'individuazione dei produttori quali soggetti obbligati si ritiene necessaria in quanto solo su di essi ricade la scelta commerciale di modificare la quantità di prodotto all'interno della medesima confezione; con il rischio concreto che, qualora tale variazione non venga segnalata (al momento della sua immissione nel mercato nazionale e prima di essere posta in vendita), il consumatore non disponga delle informazioni utili per parametrare la quantità di prodotto acquistato al reale costo sostenuto.

D'altronde, l'apposizione di evidenziazioni grafiche recanti informazioni sulle quantità di prodotto non è estranea alle pratiche commerciali: si pensi alle etichette informative, apposte dal produttore, che segnalano l'aumento percentuale della quantità di prodotto in una certa confezione, utili a rendere più attrattivo e conveniente l'acquisto dello stesso bene. Pertanto, la norma tecnica in oggetto si propone, in via speculare, di rendere obbligatoria tale evidenziazione grafica anche quando la variazione quantitativa del prodotto sia in diminuzione. Se, infatti, la prima risponde ad un legittimo interesse di marketing aziendale, la seconda risponde a un più generale interesse di tutela dei consumatori in termini di trasparenza ed è da ritenersi tanto più necessaria in quanto la mancanza di informazioni, in questo caso, va unicamente



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

a svantaggio del consumatore.

L'effetto sull'informativa relativa al prezzo, che non è oggetto della disposizione in argomento, sarà consequenziale e automatico, già disciplinato dal d.lgs. 84/2000, recante "Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi".

Rispetto al fenomeno disciplinato dal legislatore italiano della Shrinkflation, sulla quale com'è noto anche la Francia e la Romania hanno emanato una specifica disposizione, anche la Commissione UE riconosce la compatibilità dell'intervento con le esigenze imperative, finalizzate alla tutela del consumatore per contrastare una pratica oggettivamente subdola e non trasparente nei confronti di quest'ultimo.

Tale esigenza emerge anche dalle rilevazioni contenute nel Quadro delle Condizioni dei Consumatori 2025 (Consumer Conditions Scoreboard 2025), documento che si propone di monitorare l'ecosistema dei consumatori nei 27 Stati membri dell'UE. È stato rilevato che il 74% dei consumatori Europei ha notato - oltre al generale aumento dei prezzi - una riduzione della dimensione dell'imballaggio dei prodotti di consumo, nonché una diminuzione della qualità degli stessi, senza un corrispondente abbassamento del prezzo d'acquisto.

Proporre la stessa confezione alla quale il consumatore è abituato, mantenendo invariato il prezzo ma riducendo il contenuto del prodotto, è un comportamento inaccettabile che viola il principio di trasparenza e correttezza. La Commissione UE ha condiviso questa conclusione, pur ritenendo che l'obiettivo possa essere raggiunto con modalità conformi al principio di proporzionalità, ovvero meno gravose per i produttori, ad esempio attraverso un avviso sullo scaffale anziché direttamente sulla confezione.

Quanto alle censure sulla proporzionalità della misura rispetto all'obiettivo perseguito va precisato che, ad esempio, rispetto alla disciplina recata sullo stesso tema, da Francia e Romania, la norma del legislatore italiano si pone su di un piano diverso.

Innanzitutto, con la norma in questione si vuole colpire il fenomeno sin dall'origine, vale a dire sin dal momento in cui la pratica della riduzione del prodotto viene posta in essere, perché è quello il momento genetico della carenza informativa nei confronti del consumatore. L'effetto sul prezzo è un fenomeno successivo e consequenziale rispetto alla volontà iniziale (del produttore) di effettuare la riduzione del quantitativo di prodotto.

In secondo luogo, la scelta del legislatore italiano di porre l'obbligo di trasparenza a carico del produttore, anziché del distributore, risponde all'esigenza di tenere conto anche delle vendite effettuate nei piccoli esercizi commerciali (che in Italia sono ancora la maggioranza rispetto alla grande distribuzione). Gli esercenti di tali piccoli negozi non dispongono infatti, nei confronti dei fornitori, di un adeguato potere contrattuale, per cui è possibile che rispetto alla grande distribuzione, non ricevano tutte le informazioni necessarie in ordine alle modifiche effettuate sulla quantità di prodotto. La norma italiana, infatti, non fa distinzione tra piccoli esercizi e medie e grandi strutture di vendita, come invece dispone ad esempio la disciplina francese che limita l'obbligo alle strutture maggiori di 400 m<sup>2</sup>, ritenendo che "in virtù del principio di correttezza delle transazioni, non appena il fornitore modifica, nel corso dell'anno, un prodotto acquistato da un distributore, è tenuto a informarne il distributore".

Inoltre, poiché la norma italiana dispone che l'informazione avvenga tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, la possibilità di provvedere anche (in alternativa) mediante un'etichetta adesiva evidenzia che tale etichetta può essere apposta in momento successivo al confezionamento del prodotto, vale a dire al momento dell'immissione del prodotto sul mercato italiano fino al momento della posizione in vendita. In tal caso nessun onere aggiuntivo sarebbe posto a carico del produttore rispetto al confezionamento del prodotto. Tale impostazione è avvalorata da fatto che, nel porre l'obbligo di informazione a carico del produttore, la norma in esame dice espressamente che ciò possa avvenire anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, con ciò intendendosi tutti gli operatori della filiera posti a valle dell'immissione del prodotto sul mercato italiano, fino al momento in cui il prodotto è posto in vendita.

\*\*\*

Osservazioni della Commissione europea con comunicazione TRIS/(2024)3325 del 12 dicembre 2024

La Commissione osserva che sarebbe importante che le autorità italiane fornissero maggiore chiarezza agli operatori per quanto riguarda le caratteristiche specifiche che l'"apposita evidenziazione grafica" dovrebbe avere.

Al riguardo, si ribadisce che nella formulazione attuale (modificata rispetto al progetto notificato) della regola tecnica è stato eliminato l'obbligo di informazione circa l'aumento del prezzo in termini percentuali, residuando esclusivamente l'obbligo, in capo ai produttori, di informazione circa l'avvenuta riduzione della quantità del prodotto all'interno della



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

confezione «tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: [...]». Le caratteristiche specifiche che tale "dicitura" deve avere sono già previste dalla legislazione vigente, sia nazionale che europea. E infatti, da un lato, il Codice del Consumo (d.lgs. 205/2006, cfr. artt. da 5 a 12) reca disposizioni volte a garantire, in generale, che le informazioni commerciali fornite al consumatore siano adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro, comprensibile, chiaramente visibile e leggibile; dall'altro lato, il Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, indica requisiti rigorosi circa le caratteristiche delle etichette da apporre sui prodotti.

In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente applicabile, la regola tecnica proposta si limita a specificare il contenuto testuale che tale "dicitura" deve riportare, che nello specifico è il seguente: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

Si ritiene pertanto che, fatte salve le disposizioni vigenti già applicabili, l'obbligo di recente introduzione sia di semplice integrazione all'interno dell'organizzazione aziendale e che può essere svolto, come sopra precisato, anche a valle della catena produttiva e nell'ambito dei già previsti adempimenti, in quanto si concretizza in un adempimento accessorio, eventuale e successivo conseguente alle modifiche apportate ed in relazione alle informative cui i produttori devono già ottemperare qualora decidano di modificare le quantità di prodotto all'interno delle confezioni. In tal caso, tali adempimenti rispondono a una semplice ma necessaria esigenza di trasparenza nei confronti dei consumatori.

La Commissione osserva, inoltre, che sarebbe opportuno prendere in considerazione la previsione di un periodo di transizione adeguato al fine di concedere ai produttori interessati il tempo sufficiente per adeguarsi a questo nuovo requisito.

Al riguardo, si rappresenta che il termine iniziale di applicazione della regola tecnica è stato dapprima posticipato alla data del 1° aprile 2025 in sede di esame parlamentare della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di permettere la ricezione di osservazioni da parte degli Stati membri e al fine di concedere ai produttori interessati il tempo sufficiente per adeguarsi a questo nuovo requisito. Da ultimo, tale termine è stato posticipato al 1° ottobre 2025 come disposto con l'art. 13, comma 1-sexies del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15.

\*\*\*

### Osservazioni dell'Austria con comunicazione TRIS/(2024)3418 del 3 gennaio 2025

L'Austria afferma che il progetto di normativa tecnica notificato è incompatibile con il diritto UE per numerose ragioni. Alla luce della nuova formulazione della norma tecnica - che impone l'obbligo di informazione in capo ai produttori solo con riferimento alla riduzione della quantità di prodotto all'interno della confezione, e non più con riferimento all'aumento percentuale del prezzo - si rappresenta quanto segue.

la presentazione e il confezionamento dei prodotti:

L'Austria rileva che la libertà imprenditoriale è espressa, tra le altre cose, anche nella scelta dell'imballaggio, nel suo design e dimensione; e che le modifiche all'imballaggio sono complicate e costose per le aziende, considerata la scarsa disponibilità degli stessi, associata a lunghi tempi di consegna dalla crisi del coronavirus.

Sul punto, si precisa che la normativa tecnica non riguarda la scelta dell'imballaggio, né il suo design o le sue dimensioni, essendo questi elementi appannaggio esclusivo delle scelte aziendali. La normativa riguarda, invece, l'obbligo di apporre una dicitura che specifichi un'eventuale variazione quantitativa del prodotto contenuto nello stesso: saranno gli operatori a scegliere se tale dicitura verrà apposta nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva. In tale ultimo caso l'etichetta potrà essere anche apposta in un momento successivo sul confezionamento del prodotto (nell'ambito della catena produttiva conseguente all'immissione del prodotto sul mercato italiano).

Dimensioni dell'imballaggio:

L'Austria rileva che una discrepanza netta tra il contenuto e le dimensioni dell'imballaggio può essere giuridicamente rilevante nel caso di prodotti alimentari "in quanto ingannevoli per il consumatore". La giurisprudenza austriaca, basata sui regolamenti esistenti in materia di inganno ha chiarito che un imballaggio si considera ingannevole quando viene riempito a un livello inferiore al 50% senza alcun motivo comprensibile.

Al riguardo, si precisa che i casi disciplinati dalla norma tecnica proposta (variazione quantitativa del contenuto di una



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

confezione) esulano dai casi in cui l'imballaggio venga riempito a un livello inferiore al 50% senza alcun motivo comprensibile (cd. "imballaggio ingannevole"); riguarda, invece, i casi in cui i medesimi imballaggi, fermo restando il rispetto della percentuale quantitativa minima di prodotto ivi contenuto, subiscano una riduzione - talvolta minima - del prodotto senza che ciò venga segnalato adeguatamente.

Quantità effettivamente contenuta in un imballaggio (quantità netta):

L'Austria rileva ancora che il regolamento dell'UE relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori contiene disposizioni relative alle caratteristiche tecniche che determinate informazioni - quali quelle sulla quantità netta di un prodotto - devono possedere per garantire una buona leggibilità. Pertanto, ritiene che uno sguardo alla quantità netta dichiarata fornisca già informazioni sulla quantità di contenuto effettivamente presente nell'imballaggio. La norma tecnica proposta ha l'obiettivo di garantire che l'informazione sulla quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione sia chiara e leggibile, in un'ottica di trasparenza a tutela delle scelte di acquisto del consumatore, il quale, pur essendo ragionevolmente attento ed avveduto, può non percepire immediatamente la variazione non evidente del prodotto acquistato, soprattutto per quei prodotti di largo consumo che è solito acquistare.

L'Austria rileva, inoltre:

- che il principio di trasparenza dei prezzi nei confronti dei consumatori sancito dal diritto dell'UE nella direttiva 98/6/CE sull'indicazione dei prezzi comprende anche l'etichettatura dei prezzi per unità di misura, che deve essere garantita dal dettagliante. Invece, la normativa tecnica proposta presuppone che i produttori fissino i prezzi di vendita;
- che l'indicazione da parte del produttore dell'aumento percentuale del prezzo di vendita richiesto dal progetto di modifica legislativa italiano è considerata mantenimento dei prezzi di vendita (cfr. art. 101, paragrafo 1, TFUE) e riguarda pertanto una restrizione fondamentale ai sensi dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/720;
- che la normativa tecnica proposta costituisce una violazione del diritto d'impresa garantito dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, nel cui ambito viene ricompreso anche la libertà di determinare il prezzo di un servizio.

Alla luce del nuovo testo proposto, l'obbligo di informazione in capo ai produttori non riguarda l'obbligo di informazione circa l'aumento del prezzo in termini percentuali, ma concerne esclusivamente l'obbligo di informazione circa l'avvenuta riduzione della quantità del prodotto all'interno della confezione; pertanto, si ritengono superate le osservazioni circa il possibile impatto negativo sulla concorrenza dei prezzi.

Direttiva 2005/29/CE:

L'Austria rileva che, sebbene l'obiettivo sia quello di conseguire un livello più elevato di protezione dei consumatori, la proposta di regola tecnica va oltre il campo di applicazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Direttiva 2005/29/CE), la quale impone una piena armonizzazione a livello unioniale. Sul punto si osserva che la norma in questione non rientra nel campo di applicazione delle pratiche commerciali sleali di cui alla citata Direttiva ma attengono ad una esigenza di una corretta informazione fornita al consumatore per consentire una adeguata comparazione del prodotto (anche con riferimento alle ricadute sul prezzo).

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

L'Austria sottolinea infine che il consumatore medio è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e tiene conto, al momento di prendere una decisione, di diverse caratteristiche del prodotto, in particolare la qualità dello stesso, oltre al prezzo.

Nel condividere tale affermazione, la normativa si propone di fornire al consumatore medio un ulteriore strumento di tutela, proprio nei casi in cui l'avvedutezza e l'attenzione non siano sufficienti proprio a causa di un difetto di chiarezza informativa. L'introduzione di una apposita dicitura circa la variazione della quantità netta di prodotto all'interno di una confezione che resta identica è, infatti, funzionale a garantire, per il consumatore, la completezza di informazioni sulla quantità di prodotto acquistata e il relativo prezzo sostenuto.

\*\*\*

Osservazioni della Svezia con messaggio TRIS/(2025)0057 del 14 gennaio 2025

La Svezia è favorevole a misure volte a tutelare gli interessi dei consumatori e a fornire loro le informazioni necessarie a effettuare acquisti informati, segnalando, tuttavia, che gli obblighi di etichettatura possono costituire di per sé misure che



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

ostacolano la libera circolazione nel mercato interno dell'UE in modo non autorizzato, nella misura in cui ricada sulle imprese l'obbligo di riconfezionare i prodotti o creare confezioni più grandi per accogliere l'etichettatura. Sul punto, viene segnalato che non vi sono informazioni dall'Italia sul motivo per cui non sarebbero sufficienti altre misure meno invasive. Infine, viene osservato che l'Italia non ha spiegato in che modo il progetto si riferisca al diritto dell'UE vigente, come la direttiva imballaggi.

Sul primo punto, si precisa l'esigenza è quella di informare adeguatamente il consumatore sulle modifiche apportate. Infatti, la scelta di imporre che l'informazione sulla riduzione della quantità nominale venga apposta direttamente sulla confezione, anche attraverso una etichetta adesiva, risulta orientata dagli insegnamenti ricavabili dalle scienze comportamentali secondo cui la comunicazione commerciale veicolata attraverso mezzi prossimi al consumatore (i.e. il prodotto che si acquista) è più efficace e meno soggetta a "dispersione". È verosimile, infatti, immaginare che tra i numerosi input visivi e sonori da cui il consumatore è sollecitato al momento dell'acquisto, tanto più l'informazione offerta è genericamente lontana dal prodotto, questa possa andare dispersa e non percepita adeguatamente; peraltro, la presenza dell'informazione sul prodotto riduce il rischio che il consumatore possa reiterare scelte di acquisto inconsapevole, grazie al fatto che, una volta acquistato il bene, il consumatore ha più occasioni per soffermarsi sulla variazione del contenuto, oltre che del formato.

Infine, si ribadisce quanto affermato dalla Commissione nel parere circostanziato, circa la non previsione, da parte della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di requisiti armonizzati in materia di etichettatura rivolti ai consumatori in relazione alla riduzione del contenuto dei prodotti negli imballaggi. La Commissione afferma, infatti, che alcune parti della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare gli articoli 8 (3), 9 e 11 e l'allegato II, forniscono una piena armonizzazione per quanto riguarda la marcatura e l'identificazione degli imballaggi ai fini della gestione dei rifiuti da parte dell'industria interessata e i requisiti relativi alla composizione degli imballaggi e alla loro capacità di essere riutilizzati o recuperati. Tali disposizioni, tuttavia, non sono pertinenti per quanto riguarda gli aspetti contemplati dal progetto notificato.

\*\*\*

Parere circostanziato della Spagna con messaggio TRIS/(2025)0852 del 26 marzo 2025

La Spagna ritiene che la formulazione "i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia" sia ambigua, dal momento che, nel commercio di prodotti alimentari, è insolito che i produttori o i distributori vendano direttamente al consumatore finale e, di conseguenza, non determinano il prezzo finale del prodotto.

Al riguardo, si sottolinea che la nuova formulazione della normativa tecnica prevede che "i produttori che mettono in commercio, anche per il tramite di distributori operanti in Italia". Ciò chiarisce che la norma si applica ai produttori che rendono disponibile un prodotto sul mercato, senza necessariamente venderlo direttamente all'acquirente finale.

Inoltre, la Spagna obietta che l'obbligo per i produttori di apporre nella confezione di vendita una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica sia troppo restrittiva e costituisca un ostacolo al commercio intracomunitario, in quanto, da un lato, i produttori non sono obbligati a conoscere il prezzo di vendita finale e non sono responsabili della fissazione dello stesso; dall'altro, che la modalità di informazione del prezzo dei prodotti offerti ai consumatori potrebbe essere svolta con modalità meno restrittive, se fornita in conformità alla direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che allo scopo fa ricadere tale obbligo in capo ai commercianti e non ai produttori. Infine, la Spagna sostiene che lo specifico requisito di etichettatura sulla confezione di vendita stabilito nel progetto costituisce una misura equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, la quale costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci all'interno dell'UE.

Sul punto, essendo tali obiezioni coincidenti con quelle formulate dalla Commissione, si rinvia alle considerazioni sopra svolte.

\*\*\*

Premesso quanto sopra, in relazione alla bontà degli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, riconosciuti anche dalla Commissione Europea, resta impregiudicata la disponibilità dell'Amministrazione, in esito alle ulteriori interlocuzioni in corso con gli Uffici della Commissione, a conformarsi alle indicazioni atte a meglio ricondurre la predetta normativa nell'ambito delle prescrizioni del diritto europeo, considerato altresì l'avvio della procedura d'infrazione n. 2025/4000 concernente la medesima regola tecnica (art. 23 della legge 16 dicembre 2024, n. 193).



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

\*\*\*\*\*

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: [grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu](mailto:grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu)